

ACCORDO QUADRO

tra

Il *Comune di Cremona*, nel seguito Comune, C.F. 00297960197, con sede in Piazza del Comune 8, rappresentato da Gianluca Galimberti, in qualità di Sindaco Pro Tempore, domiciliato per la carica presso la sede del Comune,

e

Il *Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica*, nel seguito CINI, con sede legale in Via Ariosto, 25, 00198 Roma, P.I. 03886031008, rappresentato dal Presidente Prof. Ernesto Damiani, in virtù dei poteri conferitogli dal Consiglio Direttivo del 03.05.2019 con Delibera n. CD/02/2019 e domiciliato per la carica presso la sede CINI (di seguito, per brevità, "il CINI")

(di seguito congiuntamente le "Parti" o singolarmente la "Parte");

Premesso che:

1. Il Comune di Cremona è un Ente Pubblico Territoriale;
2. Che nell'ambito dei propri compiti istituzionali, svolge, promuove e coordina servizi alla popolazione;
3. Che tra questi compiti, assumono rilevanza strategica, azioni e iniziative innovative nell'ambito delle tecnologie informatiche, con particolare riguardo ai temi delle Smart City;
4. Il CINI è un consorzio costituito da 47 Università pubbliche (di seguito le "Università consorziate"), riconosciuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca, strutturato in unità operative dislocate presso le Università consorziate e dotato di una rete di Laboratori Nazionali in cui si svolgono attività di ricerca (di base e industriale) e di sviluppo sperimentale nell'ambito dell'Informatica e delle "Information and Communication Technologies" (nel seguito ICT).
5. Il CINI promuove e coordina attività scientifiche, di ricerca e di trasferimento, sia di base sia applicative, nel campo dell'informatica, di concerto con le comunità scientifiche nazionali di riferimento. Il CINI favorisce, in particolare:
 - la collaborazione con Università, Istituti di istruzione universitaria, Enti di ricerca, Aziende e Pubblica Amministrazione;
 - l'accesso e la partecipazione a progetti e attività scientifiche, di ricerca e di trasferimento;
 - la creazione e lo sviluppo di laboratori tematici nazionali;
 - la realizzazione di percorsi di Alta Formazione.
6. In tutte le attività, il CINI è in grado di garantire:
 - la massima qualità a livello nazionale (e, ove necessario, internazionale) potendo attingere alle varie eccellenze accademiche;
 - la massa critica necessaria al raggiungimento degli obiettivi concordati;

- la distribuzione geografica su tutto il territorio nazionale.
7. Il CINI è un Consorzio Interuniversitario valutato ANVUR.
 8. Lo Statuto del CINI nonché i Regolamenti interni adottati dal Consiglio Direttivo, prevedono e disciplinano forme di collaborazione tra università ed Enti pubblici e privati, segnatamente per quanto riguarda attività di ricerca e di consulenza nei diversi settori scientifici e disciplinari e per la realizzazione di attività didattiche e formative.
 9. Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto CINI, i Laboratori Nazionali (LN) sono strutture appositamente costituite per il raggiungimento degli scopi istituzionali del Consorzio, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.
 10. Il CINI è attualmente dotato di:
 - 13 Laboratori Nazionali, di cui
 - 12 LN tematici, a rete, con Nodi distribuiti sul territorio nazionale:
 - AIIS: Artificial Intelligence and Intelligent Systems
 - AsTech: Assistive Technologies
 - Big Data
 - CFC: Competenze ICT – Formazione – Certificazione
 - Cybersecurity
 - Digital Health
 - ESSM: Embedded Systems and Smart Manufacturing
 - HPC: Key Technologies and Tools
 - InfoLife: Metodi Formali e Algoritmici per le Scienze della Vita
 - Informatica e Scuola
 - Informatica & Società
 - Smart Cities and Communities
 - 1 LN Item "C. Savy" presso l'Università di Napoli Federico II;

Considerato che:

11. la sinergia tra il Comune di Cremona e il CINI può stimolare importanti occasioni di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di ricerca di particolare rilievo per il settore dell'Informatica e delle ICT;
12. il CINI dispone di professionalità e mezzi idonei a supportare iniziative di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di ricerca, nonché di divulgazione;
13. il Comune ha tra i suoi obiettivi a) realizzare Living Labs che affrontino la problematica manifesta del tessuto sociale ed economico dell'area, focalizzandosi in particolare sugli aspetti di monitoraggio del territorio; b) favorire l'accesso a nuovi servizi info-telematici per le esigenze di cittadini sempre più connessi; c) sperimentare e ottimizzare processi scaturenti dall'analisi di sensori, dai quali derivare dati statistici ed esperienziali da porre alla base dei futuri servizi per le Smart Cities, Smart Communities e Smart Land; d) favorire iniziative volte alla replicabilità e riuso di infrastrutture ICT basate su tecnologie aperte e buone pratiche, frutto di partenariati tra PA ed Enti di Ricerca (come a riguardo il progetto PON Governance "ToolSmart");
14. Il Comune e il CINI possono intraprendere iniziative di scambio, con altri Enti, Università, Organismi, Istituzioni, nonché con associazioni, cooperative e scuole di ogni ordine e grado;

15. Il Comune e il CINI manifestano l'interesse a programmare, promuovere e intraprendere attività di comune interesse nelle tematiche dell'Informatica e delle ICT e, più in generale, nei campi di azione specifici dei due Enti;
16. Il Comune e il CINI manifestano l'interesse a intraprendere comuni attività di ricerca, di trasferimento tecnologico, di formazione avanzata e di divulgazione scientifica riguardanti le tematiche di interesse per i due Enti.

Tra le parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – Premesse

Le considerazioni poste in premessa costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro. Il presente Accordo richiama norme a carattere generale cui le parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di futuri ed eventuali atti integrativi e/o ulteriormente attuativi. Per quanto non espressamente disposto dagli atti di cui sopra si rinvia alla normativa vigente.

ART. 2 – Oggetto e Finalità

Le Parti, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge, cooperano per l'individuazione e lo sviluppo di azioni di coordinamento, programmazione e divulgazione scientifica nel settore dell'Informatica e delle ICT;

Le modalità e le forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di specifiche convenzioni operative adottate sulla base dell'art. 5 del presente Accordo ed ai sensi degli ordinamenti interni delle Parti.

Al fine di raggiungere gli obiettivi, le Parti intendono cooperare al fine di creare un contesto favorevole alla diffusione della innovazione in genere.

In particolare, le Parti si propongono di:

- Collaborare nella definizione di strategie di sviluppo in ambito smart cities, coinvolgendo primariamente il Laboratorio CINI "Smart cities & Communities"
- Sviluppare piani strategici per la definizione di requisiti infrastrutturali e servizi da sperimentare in ambito cittadino

- Sperimentare tecnologie e servizi all'interno dell'ambito territoriale di pertinenza, realizzando un *living Lab*, aperto a chiunque voglia collaborare in questo ambito, su cui fare convergere iniziative e progetti in ambito smart cities
- Favorire l'integrazione di servizi e soluzioni all'interno di un unico ambiente integrato
- Proporre strategie di diffusione della buona pratica presso altri enti e comuni interessati allo sviluppo di soluzioni Smart per le città
- Attuare momenti di diffusione delle buone pratiche e delle nuove tecnologie anche attraverso percorsi formativi dedicati, coinvolgendo scuole ed università.

ART. 3 – Comitato Bilaterale

Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro viene istituito un Comitato Bilaterale con il compito di definire e coordinare le azioni di collaborazione oggetto del presente Accordo Quadro da sviluppare attraverso specifiche Convenzioni.

Fanno parte del Comitato Bilaterale due rappresentanti del Comune e due rappresentanti del CINI. Eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato Bilaterale possono essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle due Parti dandone comunicazione all'altra.

Il Comitato, oltre alle attribuzioni comunque ascrivibili in virtù del presente Accordo di collaborazione, si doterà di un regolamento interno, e avrà in particolare i seguenti compiti:

- Supervisione e coordinamento delle attività oggetto del presente Accordo;
- Proposta di eventuali modelli organizzativi ritenuti più appropriati per il raggiungimento delle finalità prospettate, ivi compresa la individuazione di appositi gruppi di lavoro;
- Approvazione delle proposte/iniziative, nell'ambito del presente Accordo, da sottoporre ai competenti Organi delle rispettive Parti anche ai fini della successiva presentazione congiunta ad altri soggetti interessati;
- Predisposizione, con cadenza annuale, di una relazione consegnata alle Parti che riassume lo stato di attuazione del presente Accordo ed inoltre lo stato delle iniziative rientranti nel medesimo Accordo.

Il Comitato può avvalersi del supporto di personale del Comune e/o personale CINI avente specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei progetti individuati.

ART. 4 – Tipologia delle azioni

Le azioni, oggetto del presente Accordo, sono coerenti e compatibili con la Programmazione comunitaria e nazionale e, in particolare, con una politica interna fortemente incline a un Piano di diffusione della Innovazione Tecnologica.

Le iniziative poste in essere dalle Parti riguarderanno principalmente attività di ricerca e sviluppo dell'Informatica e dell'ICT su temi definiti al Comitato Bilaterale

Tali azioni si svilupperanno favorendo le opportune collaborazioni e sinergie con Enti, con le Università ed eventuali altri soggetti interessati al presente Accordo.

Per la realizzazione delle predette iniziative, le Parti intendono mettere a disposizione risorse umane e strumentali e finanziarie secondo le modalità previste dalle Convenzioni operative previste dall'art. 5.

ART. 5 – Convenzioni operative

Le modalità operative concernenti l'esecuzione del presente Accordo saranno definite all'atto della stipula delle convenzioni operative bilaterali in cui verrà anche disciplinata la gestione delle risorse umane, strumentali ed economiche appositamente dedicate.

Le Convenzioni Operative dovranno contenere le descrizioni specifiche di:

- a) attività da svolgere;
- b) obiettivi da realizzare;
- c) termini e condizioni di svolgimento;
- d) tempi di attuazione;
- e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle parti;
- f) definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione.

Le Convenzioni operative potranno disciplinare anche i diritti di proprietà intellettuale, i copyright, i marchi eventualmente derivanti dalle attività condotte ed ogni altro aspetto che le parti riterranno opportuno.

Art. 6 – Risorse

Il presente accordo quadro non comporta oneri finanziari per le Parti.

Le Parti sosterranno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, con proprie risorse finanziarie i costi di realizzazione delle attività congiunte secondo le modalità disciplinate dalle Convenzioni Operative di cui all'Art. 5.

Ulteriori risorse potranno essere messe a disposizione delle Parti a seguito di finanziamenti provenienti dal Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Commissione Europea, da altri Ministeri, Regioni ed altri soggetti interessati.

Art. 7 – Proprietà Intellettuale

Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il *know-how*, le notizie che le stesse scambiano durante la vigenza e/o esecuzione del presente Accordo, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per le quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte resterà nella piena esclusività della stessa, e il relativo uso che dovesse essere consentito alle altre Parti nell'ambito del presente Accordo non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza e/o diritto in capo alle stesse, salvi i casi in cui il trasferimento sia espressamente e previamente previsto.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui all'Accordo solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria e in conformità alle regole indicate da tale Parte definita "titolare".

ART. 8 – Tutela dei dati personali

Ciascuna parte è titolare dei trattamenti dei dati personali raccolti per le attività di cui al presente Accordo. Qualora necessario, in relazione a specifici trattamenti, le Parti potranno concordare azioni comuni per l'analisi dei rischi e la protezione dei dati personali, con il coinvolgimento delle proprie Commissioni etiche, degli Uffici legali e dei rispettivi Responsabili della protezione dei dati (D.P.O.). Tali azioni potranno prevedere l'adozione di documenti di analisi e valutazione di impatto sulla protezione dei dati (Data Protection Impact Assessment) e la stipula di accordi e/o clausole e/o protocolli operativi per la gestione delle modalità e degli obblighi connessi a uno o più trattamenti.

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati personali raccolti in occasione dello svolgimento delle attività riconducibili al presente Accordo in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679, dal D.Lgs. 101/2018 e dal D.lgs. 196/2003.

ART. 9 – Visibilità dell’Accordo Quadro

Le Parti concordano sull’importanza di offrire un’adeguata visibilità al contenuto del presente Accordo Quadro e, a tal fine, si impegnano a darne diffusione attraverso un comunicato stampa congiunto e, in generale, attraverso una comune attività di comunicazione.

ART. 10 – Durata

Il presente Accordo Quadro ha la durata di tre anni a decorrere dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo mediante ulteriore atto scritto tra le parti salvo disdetta da parte di uno dei contraenti da comunicarsi all’altro contraente a mezzo di raccomandata a/r entro e non oltre sei mesi dalla scadenza del presente Accordo – Quadro.

È fatta salva la possibilità per le Parti di provvedere alla sottoscrizione anche a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 Febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 Maggio.

Art. 11 – Modifiche e Recesso

Qualora nel corso del triennio venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula del presente Accordo di collaborazione o si ritenesse opportuno rivedere lo stesso, le Parti procederanno di comune accordo e le eventuali modifiche da apportare dovranno rivestire la forma scritta.

Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta alle altre Parti con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.

In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

Art. 12 – Nullità parziale

Qualora qualsivoglia clausola del presente Accordo sia riconosciuta non valida o di impossibile attuazione, oppure successivamente diventata – totalmente e/o parzialmente –

non valida o di impossibile attuazione, ciò non inficia la validità del rimanente dettato del presente Accordo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1419 del Codice Civile.

Nel caso in cui si verifichi quanto previsto al comma di cui sopra, le Parti provvederanno a concordare una valida clausola sostitutiva che sia il più vicino possibile allo scopo della clausola non valida e/o di impossibile attuazione, al fine di superare la situazione che ne ha determinato l'invalidità e/o la impossibilità di attuazione.

Art. 13 – Cessione

Il presente Accordo non potrà essere ceduto, neppure parzialmente, a terzi, rimanendo comunque sempre obbligati i soli soggetti indicati in epigrafe.

ART. 14 – Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo, salvo quanto altrimenti concordato tra le parti, vanno gestite tramite PEC:

per CINI: consorzio.cini@legalmail.it

per Comune di Cremona: protocollo@comunedicremona.legalmail.it

ART. 15 – Registrazione

Il presente Accordo Quadro sarà registrato in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Art. 16 – Rinvii e Foro Competente

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme vigenti in materia. In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Accordo Quadro che non si possa risolvere in via amichevole, il Foro competente sarà quello di Roma.

Cremona,

Roma,

Per il Comune di Cremona
Il Sindaco

Gianluca Galimberti

Per il CINI
Presidente, rappresentante legale

Prof. Ernesto Damiani